



---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**Circolare Mensile n. 10-2020**

---

del 15 SETTEMBRE 2020

## **SETTEMBRE 2020 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2020	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi. In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il 50% in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.</li> </ul>
16.9.2020	Versamento ritenute non operate per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nel periodo dal 21.2.2020 al 31.3.2020, oppure della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, nel periodo dal 17.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, il versamento delle ritenute non operate.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il 50% in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020;</li> <li>• per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.</li> </ul> <p>Il versamento delle suddette ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il codice tributo "4050", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 7.9.2020 n. 50;</li> <li>• compilando il modello F24 in base alle istruzioni fornite dalla citata risoluzione.</li> </ul> <p>Il versamento delle ritenute non operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può avvenire anche mediante il sostituto</p>

		d'imposta.
16.9.2020	Effettuazione versamenti da "avvisi bonari", sospesi per l'emergenza Coronavirus	I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da "avvisi bonari", emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall'8.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi. In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.
16.9.2020	Effettuazione versamenti da accertamenti, conciliazioni e mediazioni, sospesi per l'emergenza Coronavirus	I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali, conciliazioni giudiziali, acquiescenza, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d'imposta, il cui termine di versamento scadeva dal 9.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti sospesi. In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.
16.9.2020	Effettuazione versamenti relativi alla "pace fiscale", sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti che hanno aderito alla c.d. "pace fiscale" e che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti delle rate che scadevano dal 9.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti sospesi. Si tratta delle rate relative alla definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei processi verbali di constatazione, consegnati o notificati entro il 24.10.2018;</li> <li>• degli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018;</li> <li>• degli inviti al contraddittorio strumentali agli accertamenti con adesione, notificati entro il 24.10.2018;</li> <li>• degli avvisi di accertamento o di liquidazione o di atti di recupero di crediti d'imposta, notificati entro il 24.10.2018;</li> <li>• delle liti tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018.</li> </ul> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.</p>

16.9.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2020;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
16.9.2020	Versamento saldo IVA 2019	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o 31.7.2020;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020 o il 31.8.2020.</li> </ul>
16.9.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.</li> </ul>
16.9.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2020;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>

16.9.2020	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2020.</li> </ul>
16.9.2020	Contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare la documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al soggetto gestore "Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni";</li> <li>• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it;</li> <li>• al fine della concessione dei previsti contributi, le cui domande dovevano essere presentate entro il 13.12.2019.</li> </ul>
21.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 18.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 18.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. Se entro il 20.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</li> <li>• con riferimento alla scadenza del 20.7.2020 (termine prorogato per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> <li>• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 19.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 19.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.</li> </ul>
25.9.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di agosto 2020, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2020, hanno superato la soglia per la</p>

		<p>presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</li> </ul>
28.9.2020	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2019	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020). La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li> <li>• la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020):</li> <li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li> <li>• con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
28.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</li> <li>• va effettuato entro il 30.11.2021;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p>

		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 30.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 30.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. Se entro il 31.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</li> <li>• con riferimento alla scadenza del 31.7.2020 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> <li>• applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 29.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.9.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.</li> </ul>
30.9.2020	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nell'anno 2020;</li> <li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali. Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</li> </ul>
30.9.2020	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;</li> <li>• da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/">https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2020	Presentazione domande credito d'imposta per le edicole	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta;</li> <li>mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2020	Presentazione modelli 730/2020 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;</li> <li>avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato);</li> <li>unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Il modello 730/2020 può essere presentato:</li> <li>anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli;</li> <li>con la modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2020 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2020	Presentazione modelli 730/2020 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2020, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;</li> <li>• unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).</li> </ul>
30.9.2020	Presentazione diretta modelli 730/2020	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata;</li> <li>• unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Il modello 730/2020 può essere presentato direttamente anche:</li> <li>• in forma congiunta;</li> <li>• in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli;</li> <li>• con la modalità “senza sostituto” in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2020 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2020	Adempimenti modelli 730/2020 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dall’1.9.2020 al 30.9.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2020	Adempimenti modelli 730/2020 presentati al sostituto d’imposta	<p>I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dall’1.9.2020 al 30.9.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.9.2020	Versamento diritto camerale	Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2021. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2022.
30.9.2020	Rimborso IVA assolta all’estero	I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2019;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul>
30.9.2020	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;</li> <li>• se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.</li> </ul>
30.9.2020	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti al MOSS	I soggetti extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;</li> <li>• relativa all’anno 2019.</li> </ul>
30.9.2020	“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2019 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli</li> </ul>

		<p>elenchi e l'effettuazione delle successive integrazioni documentali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.</li> </ul>
30.9.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2020. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</li> </ul> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
01.10.2020	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare, dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale;</li> <li>• mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <a href="mailto:ram.investimenti2020@legalmail.it">ram.investimenti2020@legalmail.it</a>.</li> </ul> <p>Le domande dovranno essere presentate entro le ore 8.00 del 16.11.2020. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le domande relative al secondo periodo di incentivazione dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del 14.5.2021 alle ore 8.00 del 30.6.2021.</p>

\* \* \*

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**